

Incentivazione a sostegno di programmi locali di sviluppo sostenibile.

ARTICOLO 1

(Finalita' e oggetto)

1. In conformita' dei principi dello Statuto la Regione, nel quadro degli indirizzi e obiettivi della programmazione regionale, favorisce e sostiene l'elaborazione e l'attuazione di programmi di sviluppo definiti a livello locale mediante procedure di coordinamento istituzionale e di dialogo sociale.
2. Il sostegno della Regione ai programmi locali si esprime negli strumenti di attuazione e nelle determinazioni programmatiche del Programma regionale di sviluppo e nelle disposizioni della presente legge.
3. La presente legge dispone misure d'incentivazione alla formazione e attuazione di programmi di sviluppo sostenibile integrato in ambito locale e ne determina criteri e modalita' di attribuzione.

ARTICOLO 2

(Contenuti e caratteristiche essenziali dei programmi)

1. I programmi locali di sviluppo sostenibile di cui all'art. 1, comma 3, integrano congiuntamente i seguenti requisiti essenziali:
 - a) consistono in un insieme organico di interventi e di progetti d'investimento, idoneo a favorire lo sviluppo integrato dell'area o sistema locale interessato determinando altresì un incremento del lavoro e un miglioramento dei livelli di protezione ambientale;
 - b) risultano fattibili, sotto i profili urbanistico, ambientale, tecnico-amministrativo e finanziario, attivabili entro sei mesi dalla loro presentazione e realizzabili entro tre anni dall'assegnazione dei contributi di cui all'art. 6;
 - c) documentano la compatibilita' degli interventi con le disponibilita' delle risorse essenziali del territorio ed espongono gli obiettivi di protezione ambientale perseguiti, in base a indicatori specifici, secondo gli indirizzi del Programma Regionale di Sviluppo in materia di Agenda 21;
 - d) interessano un ambito territoriale pluricomunale e una molteplicita' di settori economici;
 - e) costituiscono il risultato di un procedimento di concertazione tra enti locali, parti sociali e altri soggetti pubblici e privati, promosso con idonee forme di comunicazione pubblica;
 - f) prevedono la partecipazione dei soggetti locali, pubblici e

privati, al programma finanziario;
g) individuano il soggetto, anche esterno ai partecipanti, designato ad assumere il compito di coordinamento e la responsabilita' di attuazione del programma.

ARTICOLO 3

(Procedimento di formazione dei programmi)

1. La formazione dei programmi locali di sviluppo sostenibile e' promossa dalla Provincia, ovvero d'intesa tra le Province interessate, anche su richiesta di altri soggetti pubblici o su proposta formulata congiuntamente dalle parti sociali a livello provinciale. La Provincia provvede alle iniziative di comunicazione pubblica di cui all'art. 2, lettera e).

2. Il procedimento di concertazione, tra tutti i soggetti che hanno manifestato interesse alla formazione del programma e disponibilita' a contribuirvi, e' attivato, coordinato e assistito dalla Provincia.

3. I programmi, salvo che assumano la forma di atti di programmazione negoziata ai sensi delle vigenti disposizioni della legge statale e regionale, sono formalizzati con atto della Provincia.

4. La Giunta regionale specifica con propria deliberazione le forme e modalita' di redazione dei programmi e di presentazione delle relative domande ai fini dell'attribuzione dei contributi di cui all'art. 6.

ARTICOLO 4

(Fondo di sostegno)

1. Per le finalita' della presente legge e' istituito un fondo regionale di sostegno all'attuazione di programmi locali di sviluppo, disciplinato dai successivi articoli.

2. La dotazione finanziaria del fondo e' determinata annualmente dal Consiglio regionale mediante apposito stanziamento nel bilancio di previsione.

ARTICOLO 5

(Individuazione delle aree da incentivare)

1. La Giunta regionale, in coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi del Programma regionale di sviluppo e tenuto conto della consistenza del fondo di cui all'articolo precedente, individua entro il 28 febbraio di ogni anno, previa concertazione con le parti sociali a livello regionale e sentite le Province, le aree o sistemi locali da incentivare ai sensi della presente legge.

2. L'individuazione di cui al comma 1 e' effettuata con riferimento ai seguenti indirizzi e criteri generali:

- a) garantire l'equilibrio territoriale, con riguardo alle diverse forme d'intervento straordinario attuate dalla Regione, ivi comprese le quote di cofinanziamento di programmi statali e dell'Unione europea;
- b) perseguire la diffusione e la progressiva generalizzazione di esperienze di programmazione concertata a livello locale finalizzate prioritariamente all'incremento del lavoro, con riguardo sia al sostegno di sistemi a sviluppo debole sia al consolidamento dei sistemi trainanti nelle aree piu' sviluppate in un quadro di sostenibilita' volto a determinare effetti di miglioramento dei livelli di protezione ambientale;
- c) valutare il grado di sviluppo dei processi di collaborazione interistituzionale e dei rapporti di dialogo sociale, quale indicatore di efficacia potenziale dell'intervento di sostegno da attuare.

ARTICOLO 6

(Ripartizione del fondo e assegnazione dei contributi)

1. Il fondo di cui all'art. 4 e' ripartito annualmente con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta tra i programmi locali definiti, nelle aree individuate ai sensi del precedente articolo, in conformita' dell'art. 2.

2. I relativi contributi sono assegnati previa istruttoria tecnica, compiuta da un nucleo di valutazione, nominato dalla Giunta, in contraddittorio con tecnici designati dalla Provincia e dal soggetto attuatore interessati, con riferimento a specifici interventi o progetti d'investimento.

3. La ripartizione e assegnazione di cui ai commi precedenti sono eseguite, con riguardo alla rilevanza ai fini dello sviluppo integrato dell'area o sistema locale, secondo criteri di tendenziale proporzionalita'.

4. La rilevanza di cui al comma 3 e' determinata, ai fini del presente articolo, per ciascun progetto o intervento in base alla valutazione congiunta dei seguenti elementi:

- a) numero delle unita' di lavoro aggiuntive (imprenditoriale, autonomo, dipendente) prodotte o impegnate dalla realizzazione dell'intervento programmato;
- b) indice di autofinanziamento, risultante dal rapporto percentuale tra l'ammontare dei finanziamenti conferiti da soggetti locali, pubblici e privati, e l'importo complessivo degli investimenti impegnati nell'intervento;
- c) indice di compartecipazione, determinato dal rapporto tra l'ammontare degli investimenti privati e quello dei finanziamenti pubblici impegnati nell'intervento;

d) livelli differenziali di protezione o di miglioramento ambientale determinati dall'intervento, espressi mediante indicatori di conservazione/risparmio/recupero delle risorse essenziali del territorio e di riduzione dei fattori di pressione ambientale.

5. Nel caso in cui i contributi regionali siano destinati, secondo le caratteristiche dell'intervento o progetto incentivato, a soggetti privati, essi non possono superare l'importo equivalente a 100.000 ECU.

ARTICOLO 7

(Disposizioni finali)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce le condizioni e modalita' per la liquidazione dei contributi, le forme e modalita' di prestazione delle necessarie garanzie, le modalita' di monitoraggio, le forme e i tempi di rendicontazione idonei ad assicurare l'effettivita' della realizzazione del progetto o intervento incentivato.

2. Le deliberazioni di cui all'art. 3, comma 4, all'art. 5, comma 1 e al precedente comma sono trasmesse al Consiglio regionale entro sette giorni dalla loro adozione e pubblicate per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione.

3. La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio, entro il 31 marzo, in ordine allo stato di attuazione dei progetti o interventi incentivati e agli effetti determinati dalla loro realizzazione, con specifico riferimento allo sviluppo dell'economia e all'incremento delle unita' di lavoro.

ARTICOLO 8

(Rifinanziamento della LR 30 luglio 1997, n. 53)

1. Lo stanziamento previsto dall'art. 6 della legge regionale 30 luglio 1997, n. 53 "Sperimentazione di programmi di sviluppo integrato nell'ambito di sistemi economici locali" e' incrementato di L. 2.000.000.000 al fine di consentire la realizzazione del potenziale d'investimento pubblico e privato espresso dai programmi sperimentali attivati con la legge medesima.

2. Il Consiglio regionale su proposta della Giunta dispone con propria deliberazione l'ulteriore assegnazione dell'importo di cui al comma precedente a uno o piu' progetti, gia' individuati ai sensi dell'art. 5, comma 2 della legge regionale 30 luglio 1997, n. 53, in conformita' dei criteri tendenziali di cui all'art. 6, commi 3 e 4 della presente legge.

ARTICOLO 9

(Disposizione transitoria)

1. Per l'anno 1998 la deliberazione di cui all'art. 5, comma 1 e' adottata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 10
(Norma finanziaria)

1. Al finanziamento degli oneri di cui agli artt. 4 e 8, stabiliti per l'anno 1998 in L. 7.000.000.000, si provvede mediante le seguenti variazioni nella parte seconda "Spesa" del bilancio di previsione per l'esercizio in corso per competenza e per cassa di analogo importo.

- in diminuzione:
Capitolo 50060

"Fondo globale finanziamento spese ulteriori
programmi di sviluppo" L. 7.000.000.000

- di nuova istituzione:
Capitolo 43165

"Fondo di investimento per il sostegno
all'attuazione di programmi locali di sviluppo
(art. 4 LR 41/98)" L. 5.000.000.000

- in aumento e con modifica:
Capitolo 43160

"Spese di investimento per la sperimentazione
di programmi di sviluppo integrato nell'ambito
di sistemi economici locali (art. 4 LR53/97 e
art. 8 LR 41/98)" L. 2.000.000.000

2. Al finanziamento per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.